

Principali novità normative Ambiente-Sicurezza

Luglio - Agosto 2008

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 16 Giugno 2008, n. 131 "Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto"
Publicato sul Supplemento Ordinario n. 189 alla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11/08/2008
Data di entrata in vigore: 26/08/2008
<p>Il Decreto apporta modifiche agli allegati 1 e 3 della parte terza del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152. Le premesse dell'allegato 1 sono così sostituite: «Il presente allegato stabilisce i criteri per il monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei.».</p> <p>Il titolo e i contenuti del punto 1.1 dell'allegato 1 sono sostituiti rispettivamente da «CORPI IDRICI SUPERFICIALI» e «I corpi idrici superficiali vengono caratterizzati e individuati secondo quanto riportato in allegato 3.».</p> <p>Il titolo del punto 1 dell'allegato 3 è sostituito come segue «CARATTERIZZAZIONE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI».</p> <p>Dopo il punto 1.1 dell'allegato 3 sono inserite le sezioni A, B e C dell'allegato 1 al presente decreto. I punti 1.1.2 e 1.1.3 dell'allegato 3 sono abrogati.</p> <p>Le disposizioni di cui al punto 1.2 dell'allegato 3 sono sostituite dalle seguenti «Per ciascun corpo idrico è predisposta una scheda informatizzata che contenga: i dati derivati dalle attività di cui alle sezioni A, B e C, del punto 1.1 del presente allegato; i dati derivanti dalle azioni di monitoraggio e classificazione di cui all'allegato 1 del presente decreto legislativo.».</p>

Circolare 4 Agosto 2008 "Attuazione della direttiva 2003/4/CEE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale abrogando, nel contempo, il decreto n. 39 del 24 febbraio 1997 concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente (Direttiva n. 90/313/CEE)"
Publicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14/08/2008
<p>In base all'art. 8 del decreto legislativo 195 del 19 agosto 2005 di attuazione alla direttiva 2003/4/CE, l'Autorità Pubblica deve adoperarsi per rendere l'informazione ambientale disponibile attraverso banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico.</p> <p>Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha il compito di garantire che le informazioni ambientali detenute dalle Autorità Pubbliche siano aggiornate e confrontabili e deve inoltre predisporre le relazioni al Parlamento e alla Commissione europea sullo stato di attuazione</p>

del D.Lgs. n.195/2005.

Al fine di consentire ai Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di adempiere a tali obblighi, l'art. 10 del D.Lgs. n.195/2005 stabilisce che a decorrere dall'anno 2005 e fino all'anno 2008, entro il 30 dicembre di ogni anno, le Autorità Pubbliche trasmettano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati relativi alle richieste di accesso in materia ambientale, nonché una relazione sugli adempimenti posti in essere in applicazione del decreto stesso.

Allo scopo di semplificare e razionalizzare la raccolta e l'invio dei dati richiesti è stata predisposta la scheda allegata alla presente circolare che le Autorità Pubbliche sono tenute a compilare e ad inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La scheda deve essere compilata per quanto riguarda gli anni 2006, 2007 e 2008, ed inviata entro il 30 dicembre 2008.

Regolamento (CE) n. 669/2008 della Commissione, del 15 luglio 2008, che integra l'allegato IC de regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 188 del 16/07/2008

Data di entrata in vigore: 19/07/2008

Tale modifica si è resa necessaria in quanto l'All. IC sopraccitato, relativo alle istruzioni specifiche per la compilazione dei documenti di notifica e di movimento doveva essere completato entro la data di applicazione del Reg. (CE) n. 1013/2006, tenendo conto delle istruzioni dell'OCSE. Inoltre la Commissione delle Comunità Europee ha adottato in data 29 luglio il Regolamento n. 740/2008, pubblicato in GUUE n. L 201/36 del 30 luglio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 per quanto riguarda le procedure da seguire per l'esportazione di rifiuti in alcuni Paesi.

Risoluzione Agenzia delle Entrate 08/08/2008, n. 355/e, avente per oggetto: "Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 – Comunicazione dei dati acquisiti nell'attività di gestione da parte dei soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani – art. 1, commi da 106 a 108, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"

L'Agenzia delle Entrate fornisce alcune precisazioni in merito alla comunicazione dei dati acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione da parte dei soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.

In particolare, l'Agenzia precisa che:

- l'obbligo di comunicazione grava sui soggetti incaricati della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura giuridica; pertanto, se il servizio di smaltimento dei rifiuti è gestito in forma associata - a livello sovracomunale - da un

consorzio costituito a tale scopo da vari enti locali, l'obbligo di comunicazione è posto a carico del soggetto che opera la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti per conto degli enti locali;

- l'ente gestore del servizio di smaltimento deve trasmettere tutti i dati richiesti dal provvedimento 14 dicembre 2007. Quindi, anche in presenza di un modello di determinazione della TIA che non tiene conto della superficie dell'immobile occupato, devono essere in ogni caso comunicati anche i dati catastali dell'immobile per il quale il servizio è istituito (si tratta, infatti, di un obbligo generale di comunicazione dei dati relativi agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio di smaltimento rifiuti è istituito, indipendentemente dal sistema tariffario adottato);
- per quanto concerne le modalità di raccolta dei dati da comunicare all'Agenzia delle Entrate, l'ente gestore del servizio è tenuto a trasmettere i dati già in suo possesso (anche attraverso banche dati fornite dai Comuni aderenti alla gestione associata del servizio) o acquisibili dagli utenti del servizio mediante la compilazione e la restituzione di appositi formulari, preventivamente consegnati o inviati ai medesimi dall'ente gestore interessato;
- in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione da parte dell'ente gestore obbligato alla trasmissione dei dati, è applicabile la sanzione amministrativa da 258 a 2.064 euro; considerato che la comunicazione riflette i dati ricevuti dagli utenti, la sanzione non può applicarsi nei casi in cui il soggetto gestore del servizio non abbia ricevuto tali dati; il corretto assolvimento dell'obbligo di comunicazione, infatti, è impedito dal rifiuto dell'utente. In tal caso, l'ente gestore può fare apposita segnalazione all'Agenzia delle Entrate, di mancata comunicazione dei dati richiesti per gli opportuni controlli fiscali a carico dell'utente.

Legge 2 Agosto 2008, n. 129 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini"

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 02/08/2008

Data di entrata in vigore: 03/08/2008

La Legge 129/2008 prevede la proroga al 1° gennaio 2009 per l'adeguamento del documento di valutazione dei rischi alle nuove norme contenute nel testo unico. Fino a tale data restano in vigore le disposizioni sulla valutazione dei rischi contenute nel D.Lgs. 626/94 e norme collegate.

All'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, avente ad oggetto la decorrenza degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, le parole: "decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" sono state sostituite dall'espressione "a decorrere dal 1° gennaio 2009".

Mediante tale proroga il legislatore ha ulteriormente ritardato l'entrata in vigore delle nuove

disposizioni in materia di valutazione dei rischi, con l'effetto di prolungare fino al 1° gennaio 2009 la vigenza dell'articolo 4 (commi 1, 2 e 3) del D.Lgs. 626/94, nonché la vigenza della relativa disposizione sanzionatoria contenuta nell'articolo 89 (comma 1) del medesimo decreto.

A partire dal 1° gennaio 2009 il documento di valutazione dei rischi aziendale dovrà invece essere redatto secondo i nuovi contenuti e le modalità (e, inutile dirlo, con i riferimenti normativi) di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e di cui ai titoli specifici aventi ad oggetto la valutazione dei rischi all'interno del testo unico. A decorrere da tale data verranno inoltre applicate al datore di lavoro le nuove sanzioni previste dall'articolo 55 del D.Lgs. 81/2008 in caso di omessa o carente/inadeguata valutazione dei rischi, nonché le disposizioni sanzionatorie contenute nei titoli specifici.

Decreto 5 Maggio 2008 “Modifiche al decreto 3 aprile 2007 di recepimento della direttiva 2006/8/CE, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi”

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25/07/2008

Data di entrata in vigore: 26/07/2008

Il D.M. 5 Maggio 2008 apporta modifiche al decreto 3 aprile 2007 di recepimento della direttiva 2006/8/CE, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

In particolare, in relazione al D.M. 3 aprile 2007, sostituisce le tabelle:

- tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine;
- tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine delle sostanze molto tossiche per l'ambiente acquatico.

Regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 240 del 31/07/2008

Data di entrata in vigore: 01/08/2008

Il Regolamento ha i seguenti obiettivi:

- attuare la convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale;
- promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione nel settore dei movimenti internazionali di sostanze chimiche pericolose al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente da potenziali danni;
- contribuire all'uso ecocompatibile di sostanze chimiche pericolose.

Tali obiettivi sono perseguiti:

1. favorendo lo scambio di informazioni sulle caratteristiche delle sostanze chimiche,
2. definendo una procedura per l'adozione delle decisioni nell'ambito della Comunità sulle

importazioni ed esportazioni

3. comunicando tali decisioni alle parti e ad altri paesi.

Oltre a tali obiettivi il presente regolamento garantisce che le disposizioni della direttiva 67/548/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/45/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernenti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze chimiche pericolose per le persone o per l'ambiente commercializzate all'interno della Comunità si applichino anche a tutte queste sostanze quando sono esportate dagli Stati membri verso altre parti o altri Paesi, salvo i casi in cui tali disposizioni siano in contrasto con eventuali disposizioni specifiche in vigore nelle suddette parti o nei suddetti paesi.

Il Regolamento si applica alle seguenti sostanze:

- a) determinate sostanze chimiche pericolose soggette alla procedura dell'assenso preliminare in conoscenza di causa (PIC) ai sensi della convenzione di Rotterdam;
- b) determinate sostanze chimiche pericolose vietate o soggette a rigorose restrizioni all'interno della Comunità o di uno Stato membro;
- c) le sostanze chimiche esportate, per quanto concerne la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura.

Non si applica invece:

- a) alle droghe e alle sostanze psicotrope di cui al regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi;
- b) ai materiali e alle sostanze radioattive di cui alla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
- c) ai rifiuti disciplinati dalla direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti, e dalla direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;
- d) alle armi chimiche di cui al regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti tecnologici a duplice uso;
- e) agli alimenti e agli additivi alimentari di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- f) ai mangimi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, compresi gli additivi, trasformati, parzialmente

trasformati o non trasformati, destinati all'alimentazione orale degli animali;

- g) agli organismi geneticamente modificati di cui alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
- h) fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 4, lettera b) del presente regolamento, ai prodotti medicinali per uso umano e ai prodotti medicinali veterinari di cui alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, e alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;
- i) alle sostanze chimiche in quantità che verosimilmente non producono effetti sulla salute umana o sull'ambiente e in ogni caso, non superiori a 10 kg, a condizione che vengano importate o esportate a scopo di ricerca o analisi.

Le sostanze chimiche cui si applicano le disposizioni del presente regolamento sulla notifica di esportazione, sulla notifica PIC e sulla procedura PIC sono elencate nell'allegato I.

Le sostanze chimiche destinate all'esportazione sono disciplinate dalle disposizioni sull'imballaggio e l'etichettatura previste dalla direttiva 67/548/CEE, dalla direttiva 1999/45/CE, dalla direttiva 91/414/CEE e dalla direttiva 98/8/CE, o a norma di tali direttive, oppure da qualsiasi altra normativa comunitaria specifica.

Le informazioni che figurano sull'etichetta e nella scheda informativa sulla sicurezza sono, nei limiti del possibile, riportate nella o nelle lingue ufficiali o in una o più delle principali lingue del paese di destinazione o della zona in cui la sostanza verrà utilizzata.

Ciascuno Stato membro designa autorità, come quelle doganali, incaricate di controllare le importazioni e le esportazioni delle sostanze chimiche elencate nell'allegato I, a meno che non vi abbia già provveduto anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Interpello del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per la regolazione del mercato, avente per oggetto: “Richiesta parere su attività impiantistica – Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, art. 4”

Il Ministro dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti sulla corretta interpretazione della norma inerente i requisiti tecnico-professionali richiesti per lo svolgimento dell'attività di impiantistica, di cui all'art. 4 del D.M. 37/2008.

Il Ministero ha chiarito che i soggetti provvisti di diploma di qualifica di «operatore elettrico» con esperienza professionale superiore ai due anni continuativi alle dipendenze di una impresa del settore possiedono i requisiti previsti dalla norma per svolgere l'attività di impiantistica, in quanto il suo profilo rientra nella casistica di cui al comma 1, lettera b) del già citato art. 4.

Si è ribadito che la lettera d) prevede, come requisito, l'aver svolto l'attività di installatore con la

qualifica di operaio installatore specializzato per un periodo di almeno 3 anni, escluso il periodo di apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, alle dipendenze di un'impresa abilitata, ritenendo pertanto irrilevante il fatto che la qualifica posseduta al momento della valutazione dei requisiti in oggetto sia differente da quella richiesta.

Il Ministero dello Sviluppo economico rende più chiara l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del decreto 37/2008, norma che dovrebbe essere revisionata e semplificata in attuazione delle previsioni di cui al D.L. 112/2008.

Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro della Salute 9 Aprile 2008 "Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura"

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21/07/2008

Data di entrata in vigore: 22/07/2008

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la tabella delle malattie professionali nell'industria e la tabella delle malattie professionali nell'agricoltura, di cui agli articoli 3 e 211 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono modificate ed integrate secondo le tabelle allegate al presente decreto, di cui formano parte integrante.

Legge 24 Luglio 2008, n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25/07/2008

Data di entrata in vigore: 26/07/2008

La legge, entrata in vigore dal 26 luglio 2008, modifica gli articoli 589 e 590 c.p., aumentando le pene previste per le aggravanti (anche di inosservanza di norme prevenzionistiche in materia di lavoro) in caso di omicidio colposo ed introducendo nuove aggravanti in caso di lesioni colpose. Ecco i testi degli Articoli 589 e 590 del codice penale, come risultanti a seguito delle modifiche operate dalla Legge 125/2008:

"Art. 589. Omicidio colposo.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) *soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;*

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope".

"Art. 590. Lesioni personali colpose.

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

È stato poi aggiunto l'**art. 590-bis (Computo delle circostanze):**

"Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, terzo comma, ultimo periodo, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti".

Legge 24 Luglio 2008, n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25/07/2008

Data di entrata in vigore: 26/07/2008

La legge, entrata in vigore dal 26 luglio 2008, modifica gli articoli 589 e 590 c.p., aumentando le pene previste per le aggravanti (anche di inosservanza di norme prevenzionistiche in materia di lavoro) in caso di omicidio colposo ed introducendo nuove aggravanti in caso di lesioni colpose.

Linee Guida ISPESL del 10/07/2008 “Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II e III sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro – Prime indicazioni applicative”

Sono state pubblicate le prime indicazioni applicative per la corretta applicazione dei Capi I, II e III del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 riguardante la prevenzione e la protezione dai rischi di esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro, realizzate dal Coordinamento Tecnico delle Regioni in collaborazione con l'ISPESL. Sostituiscono le precedenti Linee guida operative per l'applicazione dei D.Lgs. 187/2005 e 195/2006.

L'obiettivo delle linee guida è quello di fornire delle indicazioni operative che orientino gli attori aziendali della sicurezza ad una risposta corretta al provvedimento legislativo ed in merito ai rischi previsti ai Capi I (Disposizioni generali), II (Rumore) e III (Vibrazioni) del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008.

In particolare, il Capo I del D.Lgs. 81/2008 è in vigore per tutti gli obblighi in esso richiamati ed in tutti i settori produttivi dal 30 luglio 2008 (anche se tale data verrà quasi sicuramente slittata al 01/01/2009). Tale data è la stessa anche per l'entrata in vigore del Capo II e Capo III, per quanto concerne invece il Capo IV (Campi elettromagnetici) e Capo V (Radiazioni ottiche artificiali) il legislatore ha previsto una entrata in vigore differita per tempi significativi. Infatti, relativamente ai campi elettromagnetici, con la formulazione adottata dal legislatore all'articolo 306 del Testo Unico e stante l'emanazione della direttiva 2008/46/CE, l'entrata in vigore ha subito uno slittamento temporale di 4 anni ed è prevista per il 30/04/2012. Per quanto riguarda le radiazioni ottiche artificiali l'entrata in vigore è invece prevista per il 26/04/2010. Per quanto riguarda, dunque, i compiti di vigilanza, fino alle date del 30/04/2012 e 26/04/2010 non saranno richiedibili e sanzionabili le inottemperanze agli obblighi specificamente previsti rispettivamente dal Capo IV e dal Capo V del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008, ma resteranno validi, richiedibili e sanzionabili i principi generali affermati nel Titolo I e nel Capo I del Titolo VIII. In questo contesto ci si deve riferire alle indicazioni desumibili dal Capo IV e dal Capo V del Titolo VIII del Testo Unico anche tenuto conto del richiamo alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi di cui all'art.181.

Secondo le linee guida, la valutazione del rischio con misurazioni, effettuate con metodologie e strumentazione adeguate, deve sempre quanto meno evidenziare i seguenti cinque elementi:

- 1) L(EX) e L(Cpicco) degli esposti ad oltre 80 dB(A) e/o 135 dB(C)
- 2) Presenza delle condizioni di rischio indicate all'art.190, comma 1, che potenziano quelle dovute ai livelli di rumore (rumori impulsivi, ototossici, vibrazioni, ...)
- 3) Individuazione delle aree con L(Aeq) > 85 dB(A) e/o L(Cpicco) > 137 dB(C)
- 4) Verifica dell'efficienza e dell'efficacia dei DPI-uditivi
- 5) Indicazione del programma di misure tecniche e organizzative ex art.190, comma 2, quando L(EX) > 80 dB(A) e/o L(Cpicco) > 135 dB(C).

L'aggiornamento della valutazione è necessario se tali 5 elementi non sono presenti e nei casi in cui sono presenti lavoratori con esposizioni comprese tra il valore inferiore di azione (80 dB(A) / 135

dB(C)) ed il valore superiore di azione (85 dB(A) / 137 dB(C)) e l'azienda non aveva provveduto alla individuazione del programma di misure tecniche e organizzative in quanto nella legislazione precedente questo diveniva obbligatorio solo al superamento del valore superiore di azione.